

Pubblicato il 11/11/2021

Sent. n. 805/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Egle Orsini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni 80/A, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Torgiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Torresi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesca Barcaccia in Perugia, piazza Michelotti n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del signor [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 67, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

della signora [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Bigi, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 35, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

del signor [omissis], non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- dell'ordinanza di demolizione e ripristino n. [omissis] emessa dal responsabile dell'Area edilizia del Comune di Torgiano;

- nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguente a quello impugnato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, previa sospensione cautelare,

- dell'atto prot. n. [omissis], emesso dal responsabile dell'Area edilizia del Comune di Torgiano, di presa d'atto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e rimessa in pristino e degli adempimenti conseguenti a detta inottemperanza;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente a quello impugnato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torgiano, del sig. [omissis] e della sig.ra [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Il sig. [omissis] è proprietario dell'area corrispondente al lotto [omissis] del piano di lottizzazione "[omissis]" nel territorio del Comune di Torgiano.

2. – Riferisce di avere ottenuto dal Comune di Torgiano la concessione edilizia n. [omissis] per la realizzazione di una casa bifamiliare, ma che i proprietari dei lotti limitrofi avrebbero tracciato la strada interna di accesso ai lotti in difformità dalle previsioni degli elaborati del piano di lottizzazione, costringendo in tal modo anche lo stesso ricorrente a posizionare il cancello di accesso alla sua proprietà in corrispondenza del tracciato definito dagli altri lottizzanti, ma in difformità dal piano di lottizzazione.

3. – Successivamente, i tentativi del sig. [omissis] di alienare l'edificio sarebbero stati vanificati dagli abusi realizzati in relazione alla strada di accesso dagli altri proprietari lottizzanti.

4. – La situazione sopra descritta avrebbe indotto il sig. [omissis] a presentare, in data 25.06.2018, un esposto al Comune di Torgiano con istanza di adozione dei provvedimenti necessari per il ripristino del tracciato della strada di accesso ai lotti.

5. – Il sig. [omissis] riferisce che, a seguito dell'esposto, il Comune di Torgiano avrebbe accertato abusi nei confronti di diversi dei lottizzanti confinanti.

6. – Con ordinanza del [omissis], il Comune di Torgiano ha ingiunto al sig. [omissis] la demolizione di opere eseguite in difformità parziale dalla concessione edilizia n. [omissis] e dagli elaborati del piano di lottizzazione ed in assenza di autorizzazione paesaggistica, consistenti nello «*spostamento della sede autorizzata della recinzione con mancato arretramento*» e nella «*realizzazione di un solo cancello in luogo dei tre previsti in difformità dalla concessione edilizia n. 11 del 01/07/1993*».

7. – Con il ricorso del 17.06.2019, notificato in pari data e depositato il 25.06.2019, il sig. [omissis] ha impugnato l'ordinanza di demolizione dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale e ne ha chiesto l'annullamento, ritenendola illegittimo per i seguenti motivi:

1) *violazione dell'art. 118 della legge regionale n. 1/2015 e dell'art. 2, c. 3, del regolamento regionale n. 2/2015, anche in relazione agli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici*: secondo il ricorrente, il provvedimento del Comune di Torgiano sarebbe illegittimo per l'insussistenza dei presupposti dell'irrogazione della sanzione demolitoria, essendo il manufatto in questione un'opera precaria e, comunque, di natura pertinenziale;

2) *violazione degli artt. 124 della legge regionale n. 1/2015 e 21, c. 4, del regolamento regionale n. 2/2015, anche in relazione all'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici*: secondo il ricorrente, l'opera in questione, per la sua natura pertinenziale, se ritenuta non soggetta al regime dell'edilizia libera, avrebbe comunque dovuto essere considerata soggetta al regime della SCIA, non superando la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, con conseguente esclusione dell'applicabilità della sanzione demolitoria;

3) *violazione dell'art. 145 della legge regionale n. 1/2015 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici*: il ricorrente deduce che il Comune non avrebbe verificato la fattibilità della demolizione, nella specie esclusa dal fatto che la sua esecuzione priverebbe il sig. [omissis] della possibilità di accedere alla sua proprietà;

4) *violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici*: secondo il ricorrente, il Comune avrebbe errato nel ritenere l'opera per cui è causa soggetta ad autorizzazione paesaggistica, trattandosi di intervento rientrante nelle opere di sistemazione o adeguamento di cancelli e recinzioni e, dunque, ricadente nel punto 13 dell'allegato A del D.P.R. n. 31/2017.

8. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Torgiano e, quali controinteressati evocati in giudizio dal ricorrente, il sig. [omissis] e, poi, la sig.ra [omissis].

Non si è invece costituito il sig. Massimiliano Chiodi.

9. – Successivamente, con motivi aggiunti depositati il 21.12.2020, il ricorrente ha impugnato, deducendone l'illegittimità per via derivata, il provvedimento del 5.11.2020, con cui il Comune di Torgiano, preso atto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, ha disposto l'esecuzione della

stessa a cura dell'Amministrazione e a spese del responsabile dell'abuso, e ne ha chiesto la sospensione cautelare, da disporsi anche tramite decreto monocratico.

10. – Con decreto n. 178 del 28 dicembre 2020, il Presidente di questo Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto l'istanza di misura cautelare monocratica.

11. – Con ordinanza n. 7 del 12 gennaio 2021, il collegio ha respinto l'istanza cautelare ed ha disposto adempimenti istruttori a carico del Comune di Torgiano ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda e dell'insieme delle iniziative intraprese dall'Amministrazione comunale per il ripristino della conformità degli interventi edilizi alle previsioni del progetto di lottizzazione.

12. – In data 6.04.2021 il Comune di Torgiano ha depositato documenti in ottemperanza dell'ordinanza cautelare n. 7/2021 e successivamente ha depositato una relazione del responsabile dell'Area tecnica.

13. – In vista della discussione del ricorso, il sig. [omissis] e il Comune di Torgiano hanno depositato memorie e repliche.

Il sig. [omissis] ha chiesto un rinvio della trattazione al fine di attendere l'esito dell'istanza di accertamento di non fattibilità dell'ordine di demolizione presentata al Comune il 30.08.2021.

14. – All'udienza pubblica del 12 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

15. – La richiesta di rinvio della trattazione formulata dal sig. [omissis] non può essere accolta, tenuto conto del fatto che la decisione dell'Amministrazione rispetto all'istanza di verifica della fattibilità della demolizione, peraltro presentata dal ricorrente solo il 30.08.2021, non avrebbe alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento impugnato e non ricorrendo, comunque, ragioni eccezionali tali da giustificare il differimento della trattazione ai sensi dell'art. 73, c. 1-bis, cod. proc. amm., così come introdotto dal d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021.

16. – Prima di esaminare le doglianze formulate dal sig. [omissis], deve evidenziarsi che l'impugnata ordinanza di demolizione è motivata in relazione ai due seguenti autonomi profili:

- la parziale difformità dell'opera dalla concessione edilizia/permesso di costruire ai sensi dell'art. 145 della legge regionale n. 1/2015;

- l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Il ricorrente ha dunque impugnato un provvedimento a motivazione plurima (o "plurimotivato"), la cui invalidità potrà pertanto essere affermata solo se ne sarà dimostrata l'illegittimità sotto tutti i profili motivazionali.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, è sufficiente che anche soltanto una delle ragioni poste a fondamento dell'atto a motivazione plurima – ciascuna autonomamente idonea a legittimare l'esercizio del potere amministrativo – resista ai motivi di gravame affinché il ricorso debba essere rigettato (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 aprile 2019, n. 2246; Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2016, n. 4611).

17. – Fatte queste premesse, il collegio ritiene di poter procedere con l'esame del ricorso muovendo dall'ultimo motivo di doglianza, con cui il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017, sostenendo che il Comune avrebbe errato nel ritenere l'opera per cui è causa soggetta ad autorizzazione paesaggistica, quando invece il titolo paesaggistico non sarebbe stato necessario, trattandosi di opera ricadente nelle tipologie di interventi di cui all'allegato A al D.P.R. n. 31/2017, e dunque non necessitante di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto.

Secondo il ricorrente, l'intervento di cui si controverte rientrerebbe nel punto A.13 del citato allegato, ovvero negli «*interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno*».

La tesi è infondata.

L'opera contestata al sig. [omissis] consiste nello «*spostamento della sede autorizzata della recinzione con mancato arretramento*» e nella «*realizzazione di un solo cancello in luogo dei tre previsti in difformità dalla concessione edilizia n. 11 del 01/07/1993*».

Come ritenuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. TAR Umbria, 24 novembre 2020, n. 528), sono sottratti alla preventiva acquisizione di autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.13 i soli «*interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni*» nonché l'inserimento sugli stessi di elementi antintrusione, mentre la realizzazione *ex novo* di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno ricade nel successivo allegato B, e precisamente nel punto B.21, e dunque tra gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 31/2017 (cfr. anche TAR Lazio, sez. II-*bis*, 26 luglio 2021, n. 8950; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 18 agosto 2020, n. 3607).

Dunque, l'arretramento del muro di cinta rispetto agli elaborati di lottizzazione ed a quelli a corredo del permesso di costruire e la conseguente installazione *ex novo* di un cancello in ferro con collocazione diversa rispetto a quella progettata costituisce intervento diverso dalla manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni e muri di cinta, potendosi semmai collocare tra gli interventi di cui all'allegato B, punto B.21, soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Accertato l'assoggettamento dell'intervento in parola al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Comune non avrebbe potuto che ordinarne la demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001 e ciò anche a prescindere dalla sua regolarità dal punto di vista urbanistico-edilizio (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 26 aprile 2021, n. 1042; TAR Lazio, Roma, sez. II-*quater*, 31 marzo 2021, n. 3856; Id., 20 ottobre 2020, n. 10699; TAR Campania, Salerno, sez. II, 12 novembre 2019, n. 1986).

18. – L'infondatezza della doglianza formulata contro uno dei motivi che sorreggono l'atto impugnato esime il collegio dall'esame delle altre censure.

Ciò perché, come anticipato, rispetto all'impugnazione dell'atto a motivazione plurima è sufficiente che anche soltanto una delle ragioni poste a fondamento del medesimo resista ai motivi di gravame affinché il ricorso debba essere rigettato con assorbimento dei motivi dedotti avverso gli altri capi della motivazione, venendo meno l'interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 settembre 2020, n. 9588; si vedano anche Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3194; Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2013, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020; TAR Campania, Napoli, sez. III, 9 febbraio 2013, n. 844).

19. – In conclusione, il ricorso del sig. [omissis] deve essere integralmente respinto, con conseguente rigetto dei motivi aggiunti, in quanto proposti avverso l'atto con cui l'Amministrazione resistente si è limitata a prendere atto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e a disporre l'esecuzione della stessa a spese del responsabile.

20. – La peculiarità della vicenda fattuale che ha determinato l'insorgere della controversia dedotta in giudizio induce a disporre la compensazione delle spese tra le parti.

Nulla per il sig. Chiodi, che non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate; nulla per il controinteressato sig. [omissis], non costituito in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Davide De Grazia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Davide De Grazia

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO